Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 306 del 31 dicembre 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 138

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. **515.**

Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **516.**

Attuazione della direttiva 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **517.**

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **518.**

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **519.**

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. 515.

Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/619/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro della Comunità economica europea;

b) Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;

c) Contratto: il contratto concernente le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;

d) Obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto di assicurazione o dalle operazioni previste dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;

e) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro in cui il contraente ha il proprio domicilio abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa a cui si riferisce il contratto;

f) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che assume l'obbligazione;

g) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

h) Società controllate: le società controllate così come definite dall'art. 2359 c.c.;

i) Unità di conto europea (ECU): come definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea.

(Direttiva n. 90/619, art. 2)

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e ai titoli II e III del presente decreto si applicano:

a) alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e a quelle aventi la sede legale in altri Stati membri che siano stabilite nel predetto territorio, per le obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati membri diversi dall'Italia nei rami indicati nella tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

b) alle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, nonché agli stabilimenti in questi stessi Stati di dette imprese e delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, per le obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi nel predetto territorio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e ai titoli II e III del presente decreto non si applicano alle assicurazioni e alle operazioni che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, nonché a quelle rientranti nei rami VII, VIII e IX dell'allegato alla direttiva di cui sopra.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e ai titoli II e III del presente decreto non si applicano alle imprese e agli enti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, nonché alle imprese assicuratrici che hanno la sede legale al di fuori della Comunità economica europea, ancorché in essa stabilite.

4. Le imprese di assicurazione possono assumere obbligazioni in uno Stato membro soltanto se nel proprio Stato membro di stabilimento siano autorizzate ad assumere lo stesso tipo di obbligazioni, ai sensi dell'art. 6 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

(Direttiva n. 90/619, art. 10)

Art. 3.

Obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi

1. Sono assunte in regime di libertà di prestazione di servizi le obbligazioni che un'impresa, avente la propria sede legale all'interno della Comunità economica europea, assume da uno stabilimento situato in uno Stato membro con un contraente avente il proprio domicilio abituale, ovvero se persona giuridica la propria sede, nel territorio di un altro Stato membro.

(Direttiva n. 90/619, art. 10)

Art. 4.

Obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente o dell'impresa

1. Le obbligazioni sono assunte in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente, qualora lo stesso abbia presentato una proposta di contratto ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro. L'iniziativa si considera presa dal contraente:

a) quando il contratto è sottoscritto da entrambe le parti nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ovvero dall'impresa nello Stato membro di stabilimento e dal contraente nello Stato membro di prestazione di servizi, sempreché il contraente non sia stato sollecitato nello Stato membro di prestazione di servizi a contrarre attraverso un intermediario di assicurazione o una persona incaricata dall'impresa stessa, o per mezzo di una pubblicità commerciale a lui destinata personalmente;

b) quando il contraente si rivolge ad un mediatore di assicurazione, che ha il proprio domicilio abituale ovvero la propria sede nello Stato membro di prestazione di servizi, per ottenere informazioni sui contratti di assicurazione che è possibile concludere con imprese stabilite in un altro Stato membro, oppure al fine di concludere un contratto per suo tramite con una di tali imprese. In questo caso il contraente sottoscrive una dichiarazione, secondo il testo recato dal punto A dell'allegato al presente decreto, da cui risulti la sua richiesta.

2. Prima di concludere il contratto, il contraente sottoscrive una dichiarazione, secondo il testo recato dal punto B dell'allegato al presente decreto, da cui risulti che egli è consapevole che l'impresa è soggetta all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento.

3. I contratti stipulati secondo modalità diverse dalle precedenti si considerano conclusi ad iniziativa dell'impresa.

(Direttiva n. 90/619, art. 13)

Titolo II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 5.

Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività

1. Le imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendono stipulare contratti in regime di libertà di prestazione di servizi dallo stabilimento situato in Italia, devono darne preventiva comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), allegando un programma di attività dal quale risultino lo Stato membro o gli Stati membri nel cui territorio esse si propongono di operare, e la natura delle obbligazioni che esse intendono assumere.

(Direttiva n. 90/619, art. 11)

Art. 6.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 5, rilascia all'impresa un certificato che attesti quali sono i rami che essa è autorizzata ad esercitare, che può operare anche all'estero, e che nulla osta a che assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi. Per le imprese che hanno nel territorio della Repubblica la sede legale, il certificato deve altresì attestare che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dalla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il provvedimento con il quale l'ISVAP rifiuta il rilascio del certificato deve essere motivato.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che l'ISVAP si sia pronunciato, il rilascio del certificato si intende rifiutato.

(Direttiva n. 90/619, art. 14)

Art. 7.

Esercizio della vigilanza

1. L'attività svolta dalla imprese stabilite nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 5, è soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al comma 1, dandone comunicazione all'autorità di controllo interessata.

3. L'ISVAP comunica, altresì, all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi i provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al comma 1, per i casi di irregolare funzionamento.

(Direttiva n. 90/619, art. 20)

Art. 8.

Comunicazioni relative alle operazioni effettuate

1. Le imprese di cui all'art. 5, devono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi ai contratti conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite distintamente per i contratti conclusi secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3.

3. L'ISVAP porta a conoscenza delle autorità di controllo degli Stati membri di prestazione di servizi, a loro richiesta, le comunicazioni al comma 1.

(Direttiva n. 90/619, art. 23)

Art. 9.

Riserve tecniche e matematiche. Regole sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione

1. Le riserve tecniche e matematiche relative ai contratti di cui all'art. 5, devono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di assicurazioni o di operazioni il cui esercizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi o ai regimi transitori previsti dall'art. 26 della direttiva CEE n. 90/619 dell'8 novembre 1990. In questi ultimi casi le riserve tecniche e matematiche devono essere determinate e reppresentate in conformità alle disposizioni vigenti in detto Stato e sotto il controllo delle autorità del medesimo.

2. In ogni caso l'ISVAP vigila affinché le riserve tecniche e matematiche relative all'insieme dei contratti di cui all'art. 5 siano sufficienti e abbiano come contropartita attivi equivalenti e congrui. A tal fine l'ISVAP si avvale della collaborazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

3. Le regole relative alla partecipazione agli utili e ai valori di riscatto e di riduzione devono essere determinate, per i contratti di cui all'art. 5, sulla base delle disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di assicurazioni o di operazioni il cui esercizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso le regole di cui sopra devono essere determinate sulla base delle disposizioni vigenti in detto Stato o, in mancanza di queste ultime, sulla base degli usi contrattuali ivi adottati, e sotto il controllo delle autorità del medesimo.

(Direttiva n. 90/619, art. 24)

Art. 10.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario di portafoglio riguardante contratti conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il complesso dei contratti conclusi in un determinato Stato membro costituisce un portafoglio. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso, in relazione al tipo di contratto.

2. L'approvazione è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nel territorio della Repubblica, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Ove la cessazione avvenga nei confronti di uno stabilimento di un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo di detto Stato che l'impresa stessa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. L'impresa cessionaria deve inoltre soddisfare, in ciascuno Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 16 della direttiva CEE n. 90/619 dell'8 novembre 1990.

4. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa che quest'ultima dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

5. Ove l'impresa cessionaria non sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

— che l'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa cessionaria attesti che detta impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

— che l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cessionaria dia il proprio assenso al trasferimento;

— che l'impresa cessionaria soddisfi, nello Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 16 della direttiva CEE n. 90/619 dell'8 novembre 1990, e che la legislazione di detto Stato preveda la possibilità del trasferimento.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, l'approvazione è rilasciata previo consenso dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

7. Il trasferimento del portafoglio non è causa di scioglimento dei contratti trasferiti; tuttavia, i contraenti domiciliati nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento.

(Direttiva n. 90/619, art. 6)

Titolo III

Disposizioni applicabili alle imprese stabilite in altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 11.

Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi.

1. Le imprese stabilite in altri Stati membri che operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non possono avvalersi di agenzie o altre strutture permanenti nel predetto territorio, né di persone indipendenti, ma incaricate di agire in permanenza per loro conto alla stregua di un'agenzia.

2. Tuttavia, le imprese aventi la propria sede legale in altro Stato membro, anche se stabilite nel territorio della Repubblica, possono, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in detto territorio dalla sede legale o da uno stabilimento situato in altro Stato membro:

— in tutti i rami per cui vi è l'autorizzazione dello Stato membro di stabilimento, se le obbligazioni sono assunte secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4;

— limitatamente ai rami non compresi nell'autorizzazione rilasciata allo stabilimento situato in Italia, negli altri casi.

3. Le facoltà di cui al comma 2 sono riconosciute anche agli stabilimenti situati in altri Stati membri di imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica.

(Direttiva n. 90/619, artt. 3 e 16)

Art. 12.

Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente.

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP:

a) un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero:

b) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

5. I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico.

(Direttiva n. 90/619, artt. 14, 17 e 19)

Art. 13.

Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio.

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che

l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

— un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni.

4. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attività di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione.

5. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di libertà di prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al comma 2.

6. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonché le relative modificazioni, che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

7. Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai dati previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

(Direttiva n. 90/619, artt. 12 e 19)

Art. 14.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere concessa qualora gli elementi indicati nel programma di attività non soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

2. L'autorizzazione non può essere rifiutata con la motivazione che talune operazioni del programma di attività, che nello Stato membro di stabilimento dell'impresa sono soggette al controllo delle autorità competenti per la sorveglianza delle imprese di assicurazione, non lo sono nel territorio della Repubblica.

3. L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con decreto motivato da notificare all'impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

4. L'autorizzazione si intende negata se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non si pronuncia entro il termine di cui al comma 3.

(Direttiva n. 90/619, art. 12)

Art. 15.

Informativa del contraente

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro che intendono stipulare contratti in regime di libertà di prestazione di servizi devono indicare nella proposta di assicurazione e nella polizza lo Stato e l'indirizzo dello stabilimento dal quale l'obbligazione sarà assunta. Se tale stabilimento non è la sede legale dell'impresa, le stesse indicazioni devono essere fornite per la sede legale.

(Direttiva n. 90/619, art. 22)

Art. 16.

Diritto di recesso del contraente

1. Il contraente di un contratto di assicurazione individuale sulla vita, sottoscritto in regime di libertà di prestazione dei servizi, può recedere dal contratto entro trenta giorni, dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

4. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. In ogni caso l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai contratti di durata pari od inferiori a 6 mesi.

(Direttiva n. 90/619, art. 15)

Art. 17.

Revocabilità della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto di assicurazione individuale sulla vita, è revocabile in regime di libertà di prestazione dei servizi.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art. 16, comma 4, ultimo periodo.

Art. 18.

Esercizio della vigilanza

1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di libertà di prestazione di servizi la presentazione dei documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma precedente, l'ISVAP ne informa le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento nonché l'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

4. Ove le irregolarità persistano l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare, dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se strettamente necessario, di vietare l'assunzione di nuove obbligazioni in regime di libera prestazione di servizi ovvero, nel caso previsto dall'art. 13. del presente decreto, di revocare l'autorizzazione.

5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede beni nel territorio della Repubblica vengono applicate nei riguardi dello stabilimento o dei beni in questione le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di legge nazionali.

6. Qualora le misure adottate comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione dei servizi, le misure dovranno essere motivate e notificate all'impresa interessata.

7. Delle misure adottate a norma dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuate per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento e, se questo non è la sede legale, l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima.

(Direttiva n. 90/619, art. 20)

Art. 19.

Altri poteri dell'ISVAP

1. Qualora l'ISVAP sia informato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è stato assunto uno dei provvedimenti previsti dal primo e terzo comma dell'art. 24 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, provvede per l'adozione delle misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative.

2. Qualora l'ISVAP sia informato che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto il provvedimento previsto dall'art. 26 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, provvede per l'adozione delle misure necessarie ad impedire l'ulteriore assunzione di obbligazioni da parte dell'impresa. Qualora il provvedimento riguardi uno stabilimento diverso dalla sede legale, le predette misure sono adottate nei soli confronti di tale stabilimento.

3. Delle misure adottate a norma dei commi 1 e 2, l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, sui quotidiani o su altro pubblicazioni a tal fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

(Direttiva n. 90/619, art. 20)

Art. 20.

Comunicazioni relative ai contratti

1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di stabilimento delle imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica di comunicare l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi ai contratti conclusi in detto regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami previsti dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

(Direttiva n. 90/619, art. 23)

Art. 21.

Riserve tecniche e matematiche. Regole sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione

1. Le riserve tecniche e matematiche relative ai contratti di cui all'art. 13 devono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sotto il controllo dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, in relazione alle riserve tecniche e matematiche di cui al comma 1, fornisce all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento tutte le informazioni da questa richieste ai fini dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

3. Le regole relative alla partecipazione agli utili e ai valori di riscatto e di riduzione devono essere determinate, per i contratti di cui all'art. 13, sulla base della normativa vigente nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP.

(Direttiva n. 90/619, art. 24)

Art. 22.

Pubblicità

1. L'ISVAP provvede ogni sei mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese stabilite in altri Stati membri che hanno comunicato di voler operare in regime di libertà di prestazione di servizi, secondo le modalità di cui all'art. 12, nel territorio della Repubblica, e la cui documentazione sia risultata completa e precisa.

Art. 23.

Vigilanza sul trasferimento di portafoglio

1. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi in libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti quando sia stato autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cedente e venga effettuato con l'accordo dell'ISVAP.

2. Qualora il portafoglio venga trasferito ad un'impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato:

a) quando il trasferimento è effettuato ad impresa con sede legale nello Stato italiano, che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità;

b) quando il trasferimento è effettuato alla sede secondaria di impresa con sede legale in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria ha fornito all'autorità di controllo dello Stato di stabilimento dell'impresa cedente l'attestazione del possesso, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Qualora, invece, il portafoglio venga trasferito ad un impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato che:

a) le autorità di controllo dello Stato membro della sede legale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento del margine di solvibilità necessario;

b) lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo;

c) il cessionario soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 21 del presente decreto.

4. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1, effettuati con il suo accordo. Nei sessanta giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione della notizia del trasferimento i contraenti dei contratti ceduti possono recedere dal contratto.

(Direttiva n. 90/619, art. 6)

Art. 24.

Rappresentanza fiscale

1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro, che intende assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti, deve nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi in detto regime.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un elenco dei contratti conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi dall'impresa con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota d'imposta e dell'ammontare di questa. L'elenco deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data d'incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nell'elenco entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente per i contratti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

(Direttiva n. 90/619, art. 25)

Art. 25.

Contratti di assicurazione in forma collettiva

1. I contratti di assicurazione di gruppo sottoscritti in virtù del contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato possono essere conclusi in regime di libertà di prestazione di servizi, sino al 31 dicembre 1994, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 13.

(Direttiva n. 90/619, art. 27)

Titolo IV

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E ALLE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

Art. 26.

Legge applicabile ai contratti di assicurazione e alle operazioni di capitalizzazione

1. I contratti di assicurazione sulla vita e le operazioni di capitalizzazione, ove lo Stato membro dell'obbligazione sia la Repubblica italiana, sono regolati dalle

disposizioni dettate nel presente decreto, e, in quanto non derogate da questo, dalle altre disposizioni di legge nazionali.

2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Paese, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato membro del contratto.

(Direttiva n. 90/619, art. 4)

Titolo V

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Art. 27.

Modifiche al testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

1. Dal 20 maggio 1993 è abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attività resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato ed il comma 2 dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono abrogati dal 20 maggio 1993.

3. Dal 20 maggio 1993 sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato ed i commi 2 e 3 dell'art. 71 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Ai contratti di assicurazione sulla vita, stipulati da una impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dopo tale data si applica l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

(Direttiva n. 90/619, art. 7)

Art. 28.

Modifiche e integrazioni alla legge 22 ottobre 1986, n. 742

1. Dopo l'art. 27 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 27-*bis (Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea).* — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione della Comunità economica europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera *a)* del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione.

Art. 27-*ter (Infrazioni al principio di reciprocità).* — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

2. Il Ministero dell industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta:

— di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo;

— di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica.

3. Le competenti autorità nazionali, su decisione della Commissione, non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2 per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni di cui sopra saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Comunità economica europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

Art. 27-*quater (Contratti conclusi con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea)* — 1. Le disposizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 114 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applicano a coloro che

concludono contratti di assicurazione sulla vita o operazioni di capitalizzazione con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di dette assicurazioni o operazioni.

2. La disposizione prevista dall'art. 124 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.».

2. All'art. 68, comma 1, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le parole: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente contratti conclusi in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica».

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogato.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 20 maggio 1993.

2. Le disposizioni di cui all'art. 28 entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro delle finanze*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi del punto *b)*, primo comma, dell'art. 4:

«Dichiaro che desidero che (nome del mediatore di assicurazione) mi fornisca informazioni sui contratti di assicurazione offerti da imprese stabilite in Stati membri diversi dall'Italia. So che tali imprese sono soggette al regime di controllo dello Stato in cui sono stabilite e non al regime di controllo dello Stato italiano».

ALLEGATO *B*

Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi del secondo comma dell'art. 4:

«Prendo atto che (nome dell'assicuratore) è stabilito in (Stato membro di stabilimento dell'assicuratore) e sono conscio del fatto che la vigilanza sulle attività di tale assicuratore è di responsabilità delle autorità di controllo di (Stato membro di stabilimento dell'assicuratore) e non delle autorità italiane».

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0569

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. **516**.

Attuazione della direttiva 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Relazione degli amministratori sulla gestione

1. All'art. 2428 del codice civile, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

«Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

Art. 2.

Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

1. L'art. 2506 del codice civile è sostituito dal seguente:

«2506 (*Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato*). — Le società costitute all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.».

Art. 3.

Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

1. L'art. 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

«2626 (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi*). — Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.».

Art. 4.

Omissione delle indicazioni obbligatorie

1. L'art. 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

«2627 (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). — Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.».

Art. 5.

Pubblicità

1. Dopo l'art. 101-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 101-*ter*. — Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.».

«Art. 101-*quater*. — Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.».

Art. 6.

Termini per la pubblicità di atti formati all'estero

1. L'articolo unico della legge 13 marzo 1980, n. 73, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0568

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517.

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/384 CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automatico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, di seguito denominati «strumenti».

Art. 2.

1. Agli effetti del presente decreto si intende:

per «strumento per pesare» uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

per «strumento per pesare a funzionamento non automatico» uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

per «organismo notificato» un organismo che figura in un elenco stabilito in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 giugno 1990, n. 90/384, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* seguenti:

a) 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;

2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo;

3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

b) tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera *a)*.

Art. 3.

1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il marchio di conformità CE.

2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato I, e che in conformità alle disposizioni del presente decreto recano il marchio di conformità CE di cui all'allegato II,

punti 2, 3 e 4. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati per le anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono soddisfare i requisiti essenziali dell'allegato I, ma devono essere conformi alle altre disposizioni ad essi applicabili.

Art. 4.

1. Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I gli strumenti riconosciuti conformi alle norme nazionali di attuazione delle «norme armonizzate» i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicata apposita comunicazione recante gli estremi identificativi delle norme nazionali anzidette.

Art. 5.

1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una delle due procedure seguenti:

a) l'«esame CE del tipo» di cui all'allegato II, punti 1, seguito «dalla dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle qualità della produzione» di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla «verificazione CE» di cui all'allegato II, punto 3. Questo esame del tipo non è obbligatorio sia per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico.

b) la «verificazione CE all'unità» di cui all'allegato II, punto 4.

2. Gli organismi notificati di cui all'allegato II competenti per le procedure contemplate nel comma 1 sono designati previo accertamento del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V.

3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al comma 1 devono essere redatti in italiano oppure in una lingua accettata dall'organismo competente.

4. Se gli strumenti sono soggetti a disposizioni di carattere non metrologico, il marchio CE di cui all'art. 3 indica in questi casi che gli strumenti soddisfano anche i requisiti di queste altre disposizioni.

Art. 6.

1. Il marchio CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.

2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.

3. È vietato apporre sugli strumenti marchi che possono essere confusi con il marchio CE di conformità.

Art. 7.

1. Qualora risulti che il marchio CE di conformità sia stato apposto indebitamente su strumenti:

non conformi alle norme di cui all'articolo 4, quando il produttore abbia deciso di fabbricare strumenti conformi alle norme,

non conformi ad un modello approvato,

conformi ad un modello approvato, ma che non soddisfano i requisiti essenziali ad esso applicabili,

per i quali il fabbricante non abbia assolto agli obblighi che gli incombono in base alla dichiarazione di conformità CE al tipo (garanzia della qualità della produzione),

l'organismo notificato competente ritira, se del caso, l'approvazione CE del tipo e/o l'approvazione del sistema di qualità. Il ritiro dell'approvazione CE del tipo comporta il divieto di presentazione alla verifica CE e di dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione).

Art. 8.

1. Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'art. 5, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.

Art. 9.

1. Gli uffici provinciali metrici, che in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza riscontrano strumenti recanti il marchio CE di conformità di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, che a loro giudizio non soddisfano i requisiti del presente decreto, benchè siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, fatte salve le sanzioni penali o amministrative del caso, informa tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere conforme del Comitato Centrale Metrico, dispone, con provvedimento motivato da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, il ritiro dei predetti strumenti dal mercato, fa divieto, oppure ne limita l'immissione in servizio e/o sul mercato, informandone immediatamente la Commissione della CEE.

3. Gli uffici provinciali metrici comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1 i casi di strumenti non conformi muniti indebitamente del marchio CE di

conformità e le misure al riguardo adottate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, sentito il parere conforme del Comitato Centrale Metrico, le debite misure nei confronti dei responsabili del marchio, informandone al riguardo la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 10.

1. Sono tenuti alla verificazione periodica contemplata dall'art. 12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni coloro che utilizzano strumenti per gli impieghi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*.

2. Nella verificazione periodica si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, fissate dal testo unico richiamato nel comma 1.

Art. 11.

1. Agli strumenti non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Per quelli di importazione da uno Stato extracomunitario gli uffici doganali ne consentono l'importazione solo se recano almeno l'indicazione del nome del fabbricante e quella della portata massima.

Art. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:

a) gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalità, delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella verificazione periodica degli strumenti;

b) i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*;

c) le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;

d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente decreto a direttive comunitarie in materia di strumenti;

e) ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto.

2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da uno a tre milioni.

2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Art. 14.

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993.

2. Gli strumenti ammessi alla verificazione prima e alla legalizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sottoposti alla verificazione prima sino al 31 dicembre 2002.

3. Gli strumenti che sono stati oggetto, in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, di approvazione CEE del modello in conformità alle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 12 agosto 1982, n. 798, e 23 agosto 1982, n. 845, e successive modificazioni, possono essere sottoposti alla verificazione prima CEE, di cui ai predetti decreti presidenziali, sino al 31 dicembre 2002, o sino alla data di scadenza dell'approvazione, ove quest'ultima sia anteriore.

4. Gli strumenti recanti i bolli metrici o i marchi CEE applicati a seguito di esito positivo rispettivamente della verificazione prima e di quella CEE di cui ai commi 2 e 3, precedenti possono essere messi nel mercato e in servizio sino al 31 dicembre 2002.

5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili col presente decreto.

6. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 3 e 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

ALLEGATO I

Requisiti essenziali cui devono soddisfare gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. (La terminologia utilizzata è quella adottata dall'organizzazione internazionale di Metrologia legale).

Nota preliminare

Qualora uno strumento contenga o sia collegato a più dispositivi di visualizzazione o stampa che siano utilizzate per le applicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, i dispositivi che ripetono i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento non sono sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono stampati o registrati in modo corretto e indelebile da una parte dello strumento la quale soddisfi i requisiti essenziali e se tali risultati sono accessibili alle due parti interessate alla misurazione. Tuttavia, per gli strumenti utilizzati per la vendita diretta al pubblico, i dispositivi di visualizzazione per il venditore ed il cliente devono soddisfare i requisiti essenziali.

Requisiti Metrologici

1. Unità di massa

Le unità di massa utilizzate devono essere legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, modificato dalla legge 28 ottobre 1988, n. 473.

Fatta salva la suddetta condizione, sono ammesse le seguenti unità:

unità SI: chilogrammo microgrammo, milligrammo, grammo, tonnellata;

unità del «sistema imperiale»: libbra, oncia, (avoirdupois), oncia troy;

altre unità: carato metrico per la pesatura di pietre preziose.

Per gli strumenti che utilizzano le unità di massa del sistema imperiale di cui sopra, i corrispondenti requisiti essenziali specificati in appresso devono essere convertiti, per interpolazione semplice, nelle suddette unità imperiali.

2. Classi di precisione

2.1 Si definiscono le seguenti classi di precisione:

I precisione speciale;
II precisione fine;
III precisione media;
IIII precisione ordinaria.

Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella seguente:

TABELLA 1: Classi di precisione

Classe	Divisione di verifica (e)	Portata minima (min)	Numero di divisioni di verifica $n = \frac{Max}{e}$	
		Valore Minimo	Valore minimo	Valore massimo
I	0,001 g $\leq$ e	100 e	50 000	
II	0,001 g $\leq$ e $\leq$ 0,005 g	20 e	100	100 000
	0,1 g $\leq$ e	50 e	5 000	100 000
III	0,1 g $\leq$ e $\leq$ 2 g	20 e	100	10 000
	5 g $\leq$ e	20 e	500	10 000
IIII	5 g $\leq$ e	10 e	100	1 000

La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti delle classi II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto.

2.2. *Divisioni*

2.2.1. La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a:

1×10^k, 2×10^k, o 5×10^k unità di massa, essendo K un numero intero (zero compreso).

2.2.2. Per tutti gli strumenti senza dispositivi indicatori ausiliari:

$d = e$

2.2.3. Per gli strumenti con dispositivi indicatori ausiliari si deve avere:

$e = 1 \times 10^k$ g

$d < e \leq 10$ d

eccezione fatta per gli strumenti della classe I con $d < 10^{-4}$ g, per i quali $e = 10^{-3}$g.

3. *Classificazione*

3.1. Strumenti con un solo campo di pesatura.

Gli strumenti dotati di un dispositivo indicatore ausiliario rientrano nella classe I o nella classe II. In questi strumenti i limiti inferiori della portata minima per queste due classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d).

Se $d < 10^{-4}$ g, la portata massima della classe I può essere minore di 50 000 e.

3.2. Strumenti con campi di pesatura plurimi.

Sono consentiti più campi di pesatura purché chiaramente indicati sullo strumento. Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al punto 3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti lo strumento deve soddisfare i requisiti più restrittivi applicabili alle classi di precisione in cui rientrano i campi di pesatura.

3.3. Strumenti con divisioni plurime.

3.3.1. Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti con divisioni plurime).

Tali strumenti non devono essere dotati di un dispositivo indicatore ausiliario.

3.3.2. Ciascun campo di pesatura parziale «i» di uno strumento con divisioni plurime è definito dalla:

sua divisione di verifica e_i, con $e_{(i+1)} > e_i$

sua portata massima Max_i, con $Max_r = Max$

sua portata minima Min_i, con $Min_i = Max_{(i-1)}$ e $Min_1 = Min$

dove $i = 1, 2, \ldots r$:

i = numero del campo di pesatura parziale;

r = numero totale dei campi di pesatura parziale.

Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata.

3.3.3. I campi di pesatura parziali sono classificati in base alla tabella 2 seguente. Tutti i campi di pesatura parziali devono rientrare nella stessa classe di precisione, la quale determina la classe di precisione dello strumento.

TABELLA 2: Strumenti con divisioni plurime

$i = 1, 2, \ldots r$:

i = numero del campo di pesatura parziale;

r = numero totale dei campi di pesatura parziali.

Classe	Divisione di verifica (e)	Portata minima (min)	*Numero di divisioni di verifica*	
		Valore Minimo	Valore minimo (*) $n = \frac{Maxi}{e(i+1)}$	Valore massimo $n = \frac{Maxi}{ei}$
I	0,001 g $\leq e_i$	100 e_1	50 000	—
II	0,001 g $\leq e_i \leq$ 0,05 g	20 e_1	5 000	100 000
	0,1 g $\leq e_i$	50 e_1	5 000	100 000
III	0,1 g $\leq e_i$	20 e_1	500	10 000
IIII	5 g $\leq e_i$	10 e_1	50	1 000

(*) Per $i = r$ i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con e_r.

4. *Precisione*

4.1. Nell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, l'errore dell'indicazione non deve superare l'errore massimo tollerato - d'indicazione specificato nella tabella 3. In caso d'indicazione digitale, l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento.

Gli errori massimi tollerati si riferiscono al valore di peso netto di tara di tutti i possibili carichi, ad esclusione dei valori di tara prefissati.

TABELLA 3: Errori massimi tollerati

Carico				Errore massimo tollerabile
Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII	
0 ≤ m ≤ 50 000 e	0 ≤ m ≤ 5 000 e	0 ≤ m ≤ 500 e	0 ≤ m ≤ 50 e	± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e	5 000 e < m ≤ 20 000 e	500 e < m ≤ 2 000 e	50 e < m ≤ 200 e	± 1,0 e
200 000 e < m	20 000 e < m ≤ 100 000 e	2 000 e < m ≤ 10 000 e	200 e < m ≤ 1 000 e	± 1,5 e

4.2. Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerati sono pari al doppio degli errori massimi tollerati di cui al punto 4.1.

5. I risultati della pesatura di uno strumento devono essere ripetibili, e riproducibili dagli altri dispositivi indicatori utilizzati dallo strumento e secondo gli altri metodi di equilibratura utilizzati.

I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da variazioni della posizione del carico sull'apposito ricettore.

6. Lo strumento deve reagire a piccole variazioni del carico.

7. *Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento*

7.1. Gli strumenti delle classi II, III, e IIII che possono essere utilizzati in posizione inclinata devono essere sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale funzionamento.

7.2. Gli strumenti devono soddisfare i requisiti metrologici entro l'intervallo di temperature specificato dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno pari a:

5°C per uno strumento della classe I

15°C per uno strumento della classe II

30°C per uno strumento della classe III o IIII.

In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante l'intervallo di temperatura è da —10°C a — 40°C.

7.3. Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di alimentazione entro i limiti di normale fluttuazione.

Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare quando la tensione elettrica della batteria scende al di sotto del valore minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare a funzionare correttamente oppure essere automaticamente posti fuori servizio.

7.4. Gli strumenti elettronici, ad eccezione di quelli della classe I e della classe II per i quali «e» è inferiore a 1 g, devono soddisfare i requisiti metrologici in condizioni di umidità relativa elevata, al valore superiore del loro intervallo di temperatura.

7.5. La permanenza sotto carico di uno strumento delle classi II, III o IIII per un periodo di tempo prolungato deve avere un'influenza trascurabile sull'indicazione sotto carico oppure sull'indicazione dello 0, immediatamente dopo che il carico è stato rimosso.

7.6. In altre condizioni gli strumenti devono continuare a funzionare correttamente oppure automaticamente posti fuori servizio.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

8. *Requisiti generali*

8.1. La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati i installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Il valore della massa deve essere indicato.

8.2. Gli strumenti elettronici esposti a perturbazioni non devono mostrare anomalie significative, oppure devono automaticamente rivelare e porre in evidenza tali anomalie.

Alla rivelazione automatica di un'anomalia significativa, gli strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo e sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'anomalia oppure finché quest'ultima non scompaia.

8.3. I requisiti di cui ai punti 8.1. e 8.2. devono essere soddisfatti su una base permanente durante un periodo di tempo normale in funzione dell'uso previsto per tali strumenti.

I dispositivi elettronici digitali devono sempre effettuare un controllo adeguato del funzionamento del processo di misurazione, dei dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e di trasferimento dei dati.

Alla rivelazione automatica di un errore significativo di durabilità, gli strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'errore oppure finché quest'ultimo non scompaia.

8.4. Se un'apparecchiatura esterna viene connessa ad uno strumento elettronico mediante un'opportuna interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono risultare compromesse.

8.5. Gli strumenti non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre ad un'utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall'utilizzatore devono essere protetti contro azioni di questo tipo.

8.6. Gli strumenti devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida esecuzione dei controlli previsti dalla presente direttiva.

9. *Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso*

L'indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso deve essere precisa, inequivocabile e non ingannevole; il dispositivo indicatore deve consentire una facile lettura dell'indicazione in normali condizioni di utilizzazione.

I nomi e i simboli delle unità di cui al punto 1 del presente allegato devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, l'aggiunta del carato metrico il cui simbolo è «ct».

L'indicazione deve risultare impossibile al di là del valore della portata massima (Max), aumentata di 9 e.

È autorizzata l'utilizzazione di un dispositivo indicatore ausiliario soltanto per l'indicazione delle cifre decimali. I dispositivi di estensione dell'indicazione possono essere utilizzati soltanto temporaneamente e l'operazione di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento.

È consentita la visualizzazione di indicazioni secondarie se non vi è possibilità di interpretarle come indicazioni primarie.

10. *Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso*

I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e inequivocabili. La stampa deve essere chiara, leggibile, non cancellabile e permanente.

11. *Livellamento*

All'occorrenza, gli strumenti devono essere muniti di un dispositivo di livellamento e di un indicatore di livello sufficientemente sensibile per consentire una corretta installazione.

12. *Azzeramento*

Gli strumenti possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. Il funzionamento di questi dispositivi deve produrre, un azzeramento preciso e non deve causare risultati incorretti della misurazione.

13. *Dispositivi di tara e di prefissazione della tara*

Gli strumenti possono essere muniti di uno i più dispositivi di tara e di un dispositivo di prefissazione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di tara deve produrre un azzeramento preciso e deve garantire una corretta pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissazione della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto.

14. *Strumenti per la vendita diretta al pubblico, di portata massima non superiore a 100 kg: requisiti supplementari*

Gli strumenti per la vendita diretta al pubblico devono fornire chiaramente al cliente tutte le informazioni essenziali sull'operazione di pesatura e, nel caso di strumenti ad indicazione del prezzo, il calcolo del prezzo del prodotto che deve essere acquistato.

Il prezzo da pagare, se indicato, deve essere preciso.

Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo devono indicare i dati essenziali per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerli chiaramente.

Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo possono svolgere funzioni diverse da quelle della pesatura del prodotto e del calcolo del prezzo purché tutte le indicazioni relative a tutte le transazioni vengano stampate in modo chiaro, inequivocabile e adeguatamente riprodotte su un biglietto o tallóncino destinato al cliente.

Gli strumenti non devono presentare caratteristiche che, direttamente o indirettamente, possano causare difficoltà d'interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni.

Gli strumenti devono essere tali che il cliente sia tutelato contro scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti stessi.

Non sono autorizzati i dispositivi indicatori ausiliari e i dispositivi di estensione dell'indicazione.

I dispositivi supplementari sono autorizzati soltanto se non consentono una utilizzazione fraudolenta.

Gli strumenti analoghi a quelli solitamente utilizzati per la vendita diretta al pubblico, ma che non soddisfano i requisiti del presente punto, devono recare la dicitura indelebile «Vietato per la vendita diretta al pubblico» in prossimità della visualizzazione.

15. *Strumento con stampa del prezzo su etichetta*

Gli strumenti con stampa del prezzo su un'etichetta devono soddisfare i requisiti degli strumenti con indicazione del prezzo per la vendita diretta al pubblico se ed in quanto applicabile allo strumento in questione. La stampa del prezzo sull'etichetta deve risultare impossibile al di sotto della portata minima.

ALLEGATO II

1. *Esame CE del tipo*

1.1. L'esame CE del tipo è la procedura mediante cui un organismo notificato constata e certifica che uno strumento, rappresentativo della produzione prevista, soddisfa le disposizioni del presente *decreto* ad esso applicabili.

1.2. La domanda di esame del tipo deve essere inoltrata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità presso un solo organismo notificato.

La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del richiedente e, qualora la domanda venga inoltrata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo notificato.

la documentazione tecnica descritta all'allegato III.

Il richiedente pone a disposizione dell'organismo notificato un esemplare di strumento rappresentativo della produzione prevista. In appresso denominato «esemplare - tipo».

1.3. L'organismo notificato

1.3.1. esamina la documentazione della progettazione e verifica se l'esemplare-tipo è stato fabbricato conformemente alla documentazione.

1.3.2. Concorda con il richiedente il luogo per l'effettuazione degli esami e/o delle prove.

1.3.3. Effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali nel caso in cui le norme di cui all'articolo 3 non siano state applicate.

1.3.4. Effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le norme di cui all'art. 3, queste ultime siano state realmente applicate, assicurandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali.

1.4. Se l'esemplare-tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di approvazione CE del tipo. In detto certificato sono indicati l'esito dell'esame, le eventuali condizioni di validità del certificato stesso, i dati necessari per l'identificazione dello strumento omologato e, se del caso, una descrizione del suo funzionamento. Devono essere allegati al certificato di approvazione CE del tipo tutti gli elementi tecnici pertinenti, quali ad esempio disegni e schemi.

Il periodo di validità del certificato e di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno.

In caso di mutamenti fondamentali, nella progettazione dello strumento, ad esempio in seguito all'applicazione di nuove tecniche, la validità del certificato può essere limitata a due anni e prorogata di tre.

1.5. Ogni organismo notificato pone periodicamente a disposizione di tutti gli Stati membri l'elenco:

delle domande di esame CE del tipo ricevute;

dei certificati di approvazione CE del tipo rilasciati;

delle richieste di certificati CE del tipo respinte;

dei supplementi e delle modifiche riguardanti documenti già rilasciati.

Inoltre, ogni organismo notificato informa immediatamente tutti gli Stati membri in caso di revoca di un certificato di omologazione CE del tipo.

La direzione Generale del Commercio Interno e dei consumi industriali del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato mette tali informazioni a disposizione degli organismi da essa notificati.

1.6. Gli altri organismi notificati possono ricevere copia dei certificati e dei loro allegati.

1.7. Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di approvazione CE del tipo le eventuali modifiche del tipo approvato.

Le modifiche al tipo approvato devono essere a loro volta approvate dall'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di CE del tipo qualora tali modifiche compromettano la conformità dello strumento in questione ai requisiti essenziali del presente decreto o ne alterino le condizioni di utilizzazione prescritte. Questa approvazione complementare viene rilasciata sotto forma di supplemento al certificato originario di approvazione CE del tipo.

2. *Dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della produzione)*

2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della produzione) è la procedura mediante cui il fabbricante che adempia agli obblighi di cui al punto 2.2 dichiara che gli strumenti in questione sono eventualmente conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano le disposizioni del presente decreto ad essi applicabili.

Il fabbricante appone il marchio CE su ciascuno strumento e le iscrizioni previste nell'allegato IV.

Accanto al marchio CE deve figurare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4.

2.2. Il fabbricante deve avere opportunamente installato un sistema di garanzia della qualità come indicato al punto 2.3. ed è soggetto alla sorveglianza CE di cui al punto 2.4.

2.3. Sistema di garanzia della qualità.

2.3.1. Il fabbricante deve presentare ad un organismo notificato una domanda d'approvazione del proprio sistema di garanzia della qualità.

La domanda deve contenere:

l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità approvato;

L'impegno di mantenere in efficienza il sistema di garanzia della qualità approvato, al fine di garantirne l'adeguatezza e l'efficienza continue.

Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo notificato tutte le informazioni necessarie, in particolare la documentazione sul sistema di garanzia della qualità e la documentazione relativa al progetto dello strumento.

2.3.2. Il sistema di garanzia della qualità deve garantire la conformità degli strumenti al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo ed ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto sotto forma di procedure, metodi e istruzioni. Tale documentazione deve consentire una comprensione chiara e univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità.

Tale documentazione deve contenere, in particolare, un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto;

del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia, della qualità delle azioni sistematiche che verranno messe in atto;

degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;

degli strumenti atti a controllare l'ottenimento della qualità richiesta del prodotto e il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualità.

2.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di garanzia della qualità al fine di determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 2.3.2. Esso considera conformi ai suddetti requisiti i sistemi di garanzia della qualità che soddisfano le corrispondenti norme armonizzate.

Esso notifica al fabbricante la propria decisione in merito e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante deve contenere le conclusioni dell'esame e, in caso di rifiuto, la motivazione della decisione.

2.3.4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato informano l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità in merito a qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità, in seguito a cambiamenti conseguenti, per esempio, a nuove tecnologie e a nuove concezioni della qualità.

2.3.5. L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di garanzia della qualità ne informa gli altri organismi notificati.

2.4. Sorveglianza CE.

2.4.1. La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante assolva debitamente gli obblighi impostigli dal sistema di qualità approvato.

2.4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato di accedere a fini ispettivi, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento e gli fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;

la documentazione tecnica;

i verbali relativi a tale sistema quali, ad esempio, i rapporti di ispezione, i dati relativi alle prove e alla taratura, i rapporti relativi alla qualificazione del personale interessato, ecc.

L'organismo notificato procede ad atti periodici di sorveglianza per garantire che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di garanzia della qualità e gli invia un rapporto sulla sorveglianza effettuata. Inoltre l'organismo notificato può procedere a visite improvvise presso il fabbricante. In occasione di tali visite l'organismo notificato può procedere a controlli completi o parziali. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se del caso, un rapporto sul controllo effettuato.

2.4.3. L'organismo notificato si accerta che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di garanzia della qualità approvato.

3. *Verificazione CEE*

3.1. La verificazione CE e la procedura mediante cui un organismo notificato verifica e certifica che gli strumenti sono, se del caso, conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. L'organismo notificato appone il marchio/CE su ciascuno strumento.

3.2. Ogni strumento viene esaminato e sottoposto ad opportune prove come indicato nelle relative norme di cui all'allegato 5, o a prove equivalenti, al fine di garantirne la conformità ai relativi requisiti del presente decreto.

3.3. Accanto al marchio CE di cui al punto 3.1. deve figurare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato.

3.4 Per gli strumenti non sottoposti ad approvazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere accessibile all'organismo notificato qualora questi lo richieda.

4. *Verificazione CE all'unità.*

4.1. La procedura di verificazione CE all'unità è la procedura mediante cui un organismo notificato verifica e certifica che uno strumento generalmente progettato per un'applicazione specifica soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili. L'organismo notificato appone sullo strumento il marchio CE.

4.2. Lo strumento viene esaminato e sottoposto ad opportune prove come indicato nelle relative norme di cui all'articolo 5, o a prove equivalenti, al fine di garantirne la conformità ai relativi requisiti della presente direttiva.

4.3. Accanto al marchio CE di cui al punto 4.1. deve figurare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato.

4.4. La documentazione sulla progettazione dello strumento, specificata nell'allegato III, deve essere posta a disposizione dell'organismo notificato.

5. *Disposizioni comuni.*

5.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo garanzia della qualità della produzione), la verificazione CE e la verificazione CE all'unità possono essere effettuate nello stabilimento del fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smontaggio dello strumento, se la messa in

funzionamento nel luogo di utilizzazione non richiede l'assemblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero influire sulle prestazioni dello strumento e se il valore dell'accelerazione di gravità nel luogo di messa in servizio è preso in considerazione o se le prestazioni dello strumento non sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità. In tutti gli altri casi esse devono essere effettuate nel luogo di utilizzazione dello strumento.

5.2. Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità, le procedure di cui al punto 5.1. possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende tutti gli esami e prove i cui risultati dipendono dall'accelerazione di gravità, mentre la prima fase comprende tutti gli altri esami e prove. La seconda fase è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento.

5.2.1. A fini della corretta taratura degli strumenti le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione della gravità, il territorio nazionale è suddiviso, in funzione dell'errore massimo relativo tollerato sulle indicazioni degli strumenti medesimi in corrispondenza del carico applicato e della loro classe di precisione, in zone di gravità da definire, su parere conforme del Comitato Centrale Metrico, con provvedimento della Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Tale provvedimento specifica per quali strumenti è obbligatoria l'apposizione dell'indicazione della zona di gravità di loro utilizzazione e le modalità di apposizione.

5.2.1.1. Per gli strumenti contemplati nel punto 5.2. precedente, qualore soggetti all'obbligo dell'indicazione della zona di gravità di loro utilizzazione, la seconda fase di cui al medesimo punto 5.2. è effettuata nella zona di gràvità di loro utilizzazione.

5.3.1. Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1. e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato sottoposto alle operazioni della prima fase della procedura in questione deve recare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase.

5.3.2. L'organismo che ha effettuato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno degli strumenti, un certificato in cui sono specificati i dati necessari per l'identificazione dello strumento nonché gli esami e le prove effettuate.

L'organismo che effettua la seconda fase della procedura procede agli esami ed alle prove non ancora realizzati.

5.3.3. Il fabbricante che ha scelto la procedura della dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) nella prima fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure decidere di ricorrere alla procedura della verifica CE.

5.3.4. Dopo completamento delle operazioni della seconda fase, sullo strumento vengono apposti il marchio CE e il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alla seconda fase.

ALLEGATO III

Documentazione tecnica relativa al progetto

La documentazione tecnica deve permettere di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutare la sua conformità alle disposizioni del presente decreto.

La documentazione contiene, per quanto utile ai fini della valutazione:

una descrizione generale del tipo;

disegni e schemi della progettazione e della fabbricazione, schemi dei componenti delle varie unità, dei circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di quanto specificato più sopra e del funzionamento dello strumento;

un elenco delle norme di cui all'articolo 4 applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti essenziali qualora le norme di cui all'articolo 4 non siano state applicate;

I risultati dei calcoli di progettazione e degli esami, ecc.;

i rapporti delle prove effettuate;

i certificati di approvazione CE del tipo e i risultati di prove corrispondenti per strumenti contenenti elementi identici a quelli del progetto.

ALLEGATO IV

Strumenti sottoposti alla procedura CE di valutazione della conformità CE

Questi strumenti devono recare:

a) il marchio di conformità CE comprendente il simbolo CE descritto nell'allegato VI, seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui è stato apposto:

il/i simbolo i di identificazione dello degli organismo i notificato, i che ha hanno effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verificazione CE.

Il marchio e le iscrizioni sopra indicate sono apposti sullo strumento, raggruppati in modo distinto.

b) un contrassegno quadrato di almeno 12.5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero

c) le seguenti iscrizioni:

se del caso, numero del certificato di approvazione del tipo

marchio o nome del fabbricante,

la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi,

portata massima, nella forma Max ...

portata minima, nella forma Min ...

divisione di verifica, nella forma e =

nonché, se del caso

numero di serie,

per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: marchio di identificazione su ciascuna unità,

divisione, se è diversa da «e» nella forma d = ...

effetto massimo sottrattivo di tara nella forma T = + ...

effetto massimo additivo di tara,

se è diverso da «Max» nella forma T = — ...

divisione di tara, se è diversa da «d» nella forma d_T = ...

carico limite, se è diverso da «Max» nella forma Lim ...

valori limite di temperature nella forma ...°C/...°C

rapporto tra ricettore di peso e di carico

1.2. Gli trumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l'apposizione del marchio CE di conformità e/o delle iscrizioni. Questi devono essere tali da rendere impossibile l'asportazione del marchio e delle iscrizioni senza danneggiarli nonché tali che il marchio e le iscrizioni siano, chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento.

1.3. Se si utilizza una targhetta di dati questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio di controllo.

1.4. Le iscrizioni Max, Min, e, d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se già non vi si trovano.

1.5. Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori.

2. *Altri strumenti*

Gli altri strumenti devono recare:

il marchio o il nome del fabbricante,

la portata massima, nella forma Max ...

Questi strumenti non possono avere il contrassegno di cui al punto 1.1.b).

3. *Simbolo restrittivo d'uso previsto all'articolo 1*

Questo simbolo è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.

Allegato V

Criteri minimi che devono essere presi in considerazione, per la designazione degli organismi notificati.

1) Gli organismi devono disporre del personale, degli strumenti o delle apparecchiature necessari.

2) Il personale deve avere le competenze tecniche e far prova di integrità professionale.

3) Gli organismi devono lavorare in modo indipendente da tutti gli ambienti, gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per quanto concerne l'effettuazione delle prove, la preparazione dei verbali, il rilascio dei certificati e la sorveglianza di cui alla presente direttiva.

4) Il personale deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

5) Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge.

Allegato VI

Avvertenza:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0566

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518.

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399».

Art. 2.

1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

«8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. — Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*. — La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma».

Art. 5.

1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:

«*Sezione* VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE

Art. 64-*bis*. — *1*. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-*ter* e 64-*quater*, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-*ter*. — *1*. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il

funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Art. 64-*quater*. — *1*. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera *a)*;

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma».

Art. 6.

1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi».

b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».

Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa».

Art. 8.

1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore».

Art. 9.

1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono pemesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis*».

Art. 10.

1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-*bis*. — *1*. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o

locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati».

Art. 11.

1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 199-*bis*. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data».

Art. 12.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*

COLOMBO, *Ministro per gli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

— — — —

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0565

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 519.

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'indutria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:

a) «organismo notificato», un organismo, stabilito nella Comunità europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, designato per una o più delle seguenti funzioni :

1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;

b) «requisiti essenziali», quei requisiti che si riferiscono:

1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791;

3) alla compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui questi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico;

4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;

5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;

6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;

7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;

c) «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

d) «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

e) «specifica tecnica», la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;

f) «norma tecnica», la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

g) «regola tecnica comune», la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei paesi della Comunità e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;

h) «approvazione amministrativa», l'atto relativo alla idoneità di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni per le quali la certificazione di conformità ai requisiti essenziali viene rilasciata sulla base di regole tecniche comuni i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali individuati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni devono soddisfare ai requisiti essenziali loro propri.

3. Le apparecchiature terminali possono essere:

a) destinate ad essere collegate direttamente o indirettamente alla rete pubblica;

b) suscettibili di essere collegate alla rete pubblica, ma non destinate a tale impiego.

4. All'atto della prima immissione nel mercato, il costruttore o il mandatario stabilito nella comunità europea deve indicare la destinazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni con dichiarazione conforme all'allegato 7 diretta all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. In ogni caso le apparecchiature terminali che si avvalgono di un sistema di radiocomunicazioni si ritengono destinate al collegamento con la rete pubblica.

5. Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva sono escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo.

6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati. In prima applicazione l'organismo notificato per la certificazione ed il controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni è l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

7. Qualsiasi modifica di un prodotto già approvato da un attestato di esame CE del tipo deve essere comunicata immediatamente all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. Qualora tale modifica influisca sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle modalità d'uso prescritte inizialmente per quel prodotto è necessario procedere ad una nuova approvazione. Tale approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato originale di esame CE del tipo.

Art. 3.

Normativa relativa alla sicurezza elettrica

1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, attuativa della direttiva 73/23/CEE, si presumono verificati se l'apparecchiatura è munita di marchio o attestato di conformità rilasciato dagli organismi competenti definiti nella citata legge.

2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati in base alla certificazione di conformità di cui all'art. 2, comma 1.

3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, relative ai requisiti di sicurezza delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono recepite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i riferimenti delle norme nazionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Apparecchiature terminali non destinate alla connessione in rete

1. Le apparecchiature terminali con marchio conforme a quello dell'allegato 6 sono considerate conformi ai requisiti essenziali; esse possono essere commercializzate, ma non connesse alla rete pubblica.

2. Il costruttore o il mandatario stabilito nella comunità europea se non dimostra di aver già adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, presso altro organismo notificato della Comunità, è tenuto ad attestare, dietro richiesta dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalità e del segmento di mercato per il quale è stata prevista.

3. Il costruttore o il mandatario di cui al comma 2, deve essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Il marchio deve essere apposto dal fabbricante o dal mandatario stabilito nella comunità europea. Ogni terminale deve essere inoltre identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.

Art. 5.

Apparecchiature terminali destinate alla connessione in rete

1. Le apparecchiature terminali con marchio conforme a quello dell'allegato 8, dotate di approvazione amministrativa per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato membro, sono considerate conformi ai requisiti essenziali e possono essere commercializzate ed impiegate in Italia.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4.

3. Le apparecchiature terminali di cui al comma 1, che per loro complessità tecnica possono interferire con lo scambio delle informazioni di comando e di gestione proprie della rete pubblica, o il cui dimensionamento può influire sullo smaltimento del traffico, debbono essere collegate alla rete da un installatore autorizzato dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di disporre verifiche tecniche al fine di accertare che l'apparecchiatura terminale sia debitamente installata, mantenuta in efficienza ed utilizzata conformemente al suo uso.

Art. 6.

Accreditamento dei laboratori di prova

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva nominata dall'Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani.

2. Per l'accreditamento si applica la procedura di cui all'allegato 5.

3. I laboratori di prova accreditati dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni accertano la conformità delle apparecchiature di telecomunicazioni alle regole tecniche comuni ed alle regole e norme tecniche nazionali.

Art. 7.

Valutazione della conformità

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia l'approvazione amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito nella comunità europea, sulla base, in alternativa:

a) dell'attestato di esame CE del tipo di cui all'allegato 1, corredato da una dichiarazione di conformità al tipo di cui all'allegato 2 o all'allegato 3;

b) dell'attestato relativo alla certificazione del sistema di assicurazione della qualità completa per una determinata categoria di prodotti secondo le modalità descritte nell'allegato 4.

Art. 8.

Lingua ufficiale

1. La domanda e la corrispondenza relative alle procedure di cui al presente decreto devono essere redatte in lingua italiana.

Art. 9.

Pubblicità

1. Gli organismi notificati ed i laboratori accreditati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.

2. Gli importi dei prezzi di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle teleconunicazioni che definisce altresì gli importi da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art. 10.

Mutuo riconoscimento

1. Le apparecchiature terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, che hanno ottenuto l'approvazione per la loro connessione alla rete pubblica da parte di un organismo notificato di un altro Stato membro della Comunità europea e che sono dotate del marchio CE, possono essere immesse nel mercato italiano e messe in servizio quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Art. 11.

Sorveglianza e controllo

1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione e sulla utilizzazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

2. I controlli di cui al comma 1, possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito:

a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.

3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti.

4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato rilevato il rispetto dei requisiti essenziali, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

Art. 12.

Provvedimenti cautelari

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, se ritiene che le regole e le norme tecniche eccedano o non assicurino i requisiti essenziali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, promuove presso il competente organismo della Commissione delle Comunità europee la procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme tecniche.

2. Qualora sia accertato che le apparecchiature terminali:

a) non siano utilizzate conformemente alla loro destinazione;

b) ovvero non vengano utilizzate in modo conforme allo scopo cui sono destinate;

c) ovvero ancora perturbino il funzionamento della rete pubblica o dei servizi di telecomunicazioni, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni intima all'utilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta giorni, le irregolarità. In caso di inottemperanza, l'Ispettorato dispone la sospensione della erogazione del servizio per un periodo da trenta giorni a tre mesi; se si ha recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso.

3. L'interruzione della erogazione del servizio è disposta altresì nei confronti dell'utilizzatore di apparecchiature sprovviste dell'approvazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

4. Nel caso sia stato accertato che una apparecchiatura non soddisfi ai requisiti di conformità, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni revoca l'approvazione amministrativa nonché l'attestato di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* o *b)*.

Art. 13.

Sanzioni

1. Sono assoggettate a sequestro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le apparecchiature terminali:

a) non conformi ai requisiti essenziali;

b) immesse nel mercato prive del marchio di cui agli allegati 6 o 8.

2. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non sia stato provveduto alla regolarizzazione della conformità ai requisiti essenziali ed alla apposizione del prescritto marchio, ovvero, al ritiro dal mercato.

3. Chiunque immette nel mercato apparecchiature non conformi ai requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a sessantamilioni.

4. Chiunque commercializza, all'ingrosso o al dettaglio, e chiunque installa apparecchiature terminali prive del marchio CE di cui agli allegati 6 o 8 e delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

5. Chiunque immette nel mercato apparecchiature terminali conformi ai requisiti essenziali senza il corredo della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

6. Chiunque appone marchi che possano confondersi con quelli di cui agli allegati 6 o 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

7. Chiunque non comunichi all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni eventuali modifiche che possano comportare mancata conformità ai requisiti essenziali per apparecchiature già dotate di attestato di esame CE del tipo è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.

8. Chiunque ceda a terzi, senza il consenso dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'attestato di esame CE del tipo è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

9. Chiunque cagiona le situazioni di cui all'art. 12, comma 2, ovvero acquista o utilizza apparecchiature prive del marchio di cui agli allegati 6 o 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.

10. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14.

Comitato Acte

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), previsto nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da esperti scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO 1
(art. 7, comma 1, lettera *a)*)

ESAME CE DEL TIPO

1. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dal costruttore dell'apparecchiatura o dal suo mandatario stabilito nella comunità europea.

2. La domanda di esame CE del tipo deve comprendere:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del richiedente;

b) una dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata ad altro organismo notificato;

c) una descrizione generale del prodotto unitamente ad una o più fotografie utili ad identificarlo ed un manuale d'uso;

d) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli elenchi delle sottounità e gli schemi dei circuiti;

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e le modalità di funzionamento del prodotto;

f) l'elenco della normativa di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto legislativo, applicata in tutto o in parte e, quando necessario, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali.

3. Le informazioni fornite sono controllate in base alla documentazione presentata oppure nel luogo di fabbricazione; in tale seconda evenienza le spese relative al controllo competono al richiedente.

4. Il richiedente, entro trenta giorni, è informato per iscritto dell'avvenuto ricevimento della domanda e, se del caso, è invitato a produrre eventuali documenti mancanti entro un termine prestabilito.

5. Completata la documentazione, l'Ispettorato, entro quindici giorni, invita il richiedente a consegnare uno o più esemplari rappresentativi dell'apparecchiatura ad uno dei laboratori accreditati agli effetti delle prove, qualora queste non siano già state effettuate da altro laboratorio accreditato.

6. L'attestato di esame CE del tipo viene rilasciato al richiedente sulla base del rapporto di prova, accompagnato dalla dichiarazione di conformità se:

a) non emergono punti di mancata conformità ad uno o più requisiti essenziali;

b) non emergono punti di mancata conformità alle regole tecniche comuni di cui all'art. 2, comma 1.

7. L'attestato di esame CE del tipo precisa la durata di validità che non può essere superiore a dieci anni.

8. La domanda di rinnovo di un attestato di esame CE del tipo deve essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'attestato stesso. In caso di accoglimento della domanda, viene data comunicazione al richiedente della proroga; in caso contrario viene data comunicazione del rifiuto con l'indicazione dei motivi.

9. L'attestato di esame CE del tipo è rilasciato al richiedente il quale non può cederlo o trasferirlo a terzi senza il consenso dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

ALLEGATO 2
(art. 7, comma 1, lettera *a)*)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO

1. Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo ed ai requisiti stabiliti nel presente decreto legislativo ad essi applicabili.

2. Ricevuto l'attestato di esame CE del tipo, il richiedente è tenuto a compilare il modello A di seguito riprodotto, da inviare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

3. Il richiedente deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Modello *A*
(allegato 2)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto..
(nome del costruttore)

....
....
....
....
(indirizzo)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto

....
....
....
....
(descrizione dettagliata del prodotto incluso il nome, il tipo o il modello)

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme:

a) al tipo descritto nel certificato CE del tipo n. ....;

b) alle seguenti regole tecniche comuni e/o ai documenti normativi

relativamente alle disposizioni del decreto legislativo ....: n. ...., di recepimento della direttiva 91/263/CEE.

(data)

(firma e timbro)

ALLEGATO 3
(art. 7, comma 1, lettera *a)*)

GARANZIA DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante che mette in opera un sistema qualità approvato per la produzione.

2. Il fabbricante, una volta ricevuto l'attestato di esame CE del tipo, deve presentare ad un organismo notificato di sua scelta la domanda di approvazione per il sistema qualità di produzione, secondo le pertinenti norme UNI-CEI, destinato a garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.

3. Le modalità di ottenimento e mantenimento della approvazione di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dall'organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualità aziendale.

ALLEGATO 4
(art. 7, comma 1, lettera *b)*)

GARANZIA DELLA QUALITÀ COMPLETA

1. Il fabbricante deve presentare domanda di certificazione del sistema di garanzia della qualità completa della sua azienda, stabilita nell'ambito della Comunità, secondo le pertinenti norme UNI-CEI, ad un organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualità aziendale di sua scelta.

2. Le modalità di ottenimento e mantenimento dell'approvazione di cui al comma 1 sono stabilite dall'organismo notificato scelto.

3. Ottenuta la certificazione del sistema qualità completa dell'azienda, il fabbricante presenta domanda di approvazione di tale sistema all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, allegando:

copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato di cui al comma 1;

copia della sezione del manuale qualità relativa a ciascun tipo di prodotto che intende fabbricare.

4. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, rilascia, dopo l'esame della documentazione, l'attestato relativo alla certificazione del sistema di assicurazione della qualità completa relativa al prodotto. È in facoltà dell'Ispettorato disporre successive ispezioni.

ALLEGATO 5
(art. 6, comma 2)

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA

Art. 1.
Condizioni generali

1. I laboratori di prova non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore, devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature per l'esecuzione delle prove.

2. Il rilascio del certificato di accreditamento dà al laboratorio, accreditato secondo la presente procedura, la possibilità di eseguire prove i cui risultati sono riconosciuti nell'ambito della Comunità europea.

3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.

Art. 2.
Presentazione della domanda

1. La domanda di accreditamento può essere presentata solo da un'organizzazione pubblica o da una ditta iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolga o intenda svolgere sul territorio nazionale prove sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Il richiedente deve inoltrare la domanda, in carta bollata, all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni (viale Europa, 190 - 00144 Roma) secondo lo schema contenente le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo o sede del richiedente;

c) nome del laboratorio candidato;

d) sede del laboratorio;

e) norma obbligatoria cui fa riferimento il laboratorio;

f) responsabile dei rapporti con l'Ispettorato;

g) sostituto del responsabile dei rapporti con l'Ispettorato;

h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio (fase istruttoria, visite tecniche, rilascio del certificato di accreditamento);

i) elenco degli allegati;

l) firma del richiedente.

3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla medesima organizzazione, va presentata una domanda distinta.

4. Il richiedente deve allegare alla domanda:

a) un attestato concernente la qualità ove la richiesta provenga da una organizzazione pubblica;

b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora si configuri come ditta;

c) due copie del manuale della qualità, redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e EN 45002 nonché secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, in particolare, indicazioni sulle attrezzature di prova, sulle procedure di taratura degli strumenti di misura, sulle procedure operative del laboratorio.

5. Nella domanda devono essere precisati:

a) il tipo o i tipi di apparecchiature terminali di telecomunicazioni compresi nell'ambito dell'accreditamento richiesto;

b) il nome della persona designata come responsabile dei rapporti con l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni e quello del sostituto.

Art. 3.
Istruttoria della domanda

1. Ricevuta la domanda, registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, l'Ispettorato provvede entro trenta giorni all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti.

2. In caso di esito positivo l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni formalizza con il laboratorio richiedente l'impegno del pagamento delle spese relativo al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo della domanda è comunicato al richiedente con le relative motivazioni.

3. L'Ispettorato conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare le visite tecniche entro sessanta giorni a valutatori scelti tra quelli designati e registrati in un apposito albo tenuto presso l'Ispettorato stesso.

4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo i valutatori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare all'Ispettorato il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.

5. L'Ispettorato comunica tale risultato al laboratorio fissando modalità e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso.

6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo l'Ispettorato provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio. I valutatori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare all'Ispettorato il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

7. Detto rapporto è sottoposto all'esame dell'Ispettorato che lo inoltra alla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del presente decreto legislativo per il prescritto parere.

8. L'accreditamento ha la durata di tre anni, rinnovabile secondo la procedura di mantenimento di cui all'art. 5.

Art. 4.

Rilascio dell'accreditamento

1. La Commissione trasmette il parere all'Ispettorato entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.

2. La Commissione ha facoltà di richiedere ai valutatori supplementi di indagini ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione.

3. L'Ispettorato rilascia al laboratorio richiedente il relativo certificato.

Art. 5.

Mantenimento dell'avvenuto accreditamento

1. L'Ispettorato, sentita la Commissione, dispone le visite di sorveglianza dei laboratori in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento. Le visite ispettive sono effettuate almeno una volta l'anno.

Art. 6.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso dall'Ispettorato, sentita la Commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti.

2. L'accreditamento è revocato dall'Ispettorato sentita la Commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottemperi, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dall'accreditamento.

3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato a cura dell'ispettorato.

Art. 7.

Tariffe

1. Ai fini dell'accreditamento si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

ALLEGATO 6
(art. 4, comma 1)
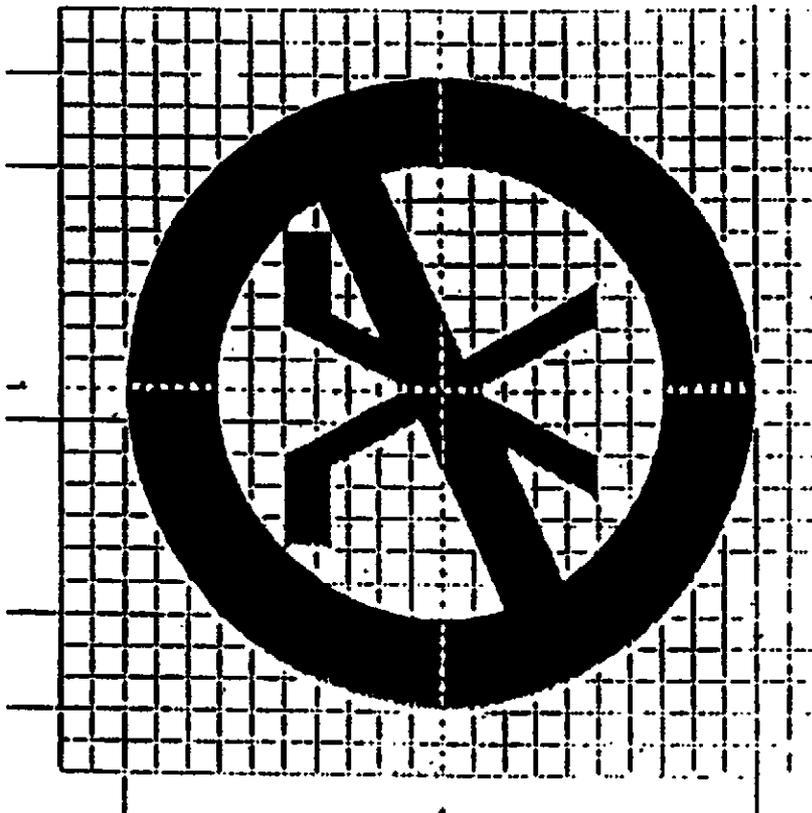
ALLEGATO 7
(art. 2, comma 4)

La dichiarazione deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale del richiedente;

b) la sede sociale del richiedente;

c) la destinazione e le caratteristiche dell'apparecchiatura terminale oggetto della dichiarazione;

d) il luogo di fabbricazione;

e) le informazioni che consentono di identificare univocamente l'apparecchiatura all'atto della sua commercializzazione (marca, modello, numero di serie);

f) l'attestazione che la stessa dichiarazione non è stata depositata presso altro organismo notificato della Comunità;

g) l'attestazione che l'apparecchiatura è destinata ovvero non è destinata al collegamento con la rete pubblica.

Alla dichiarazione deve essere allegato il manuale per l'uso dell'apparecchiatura terminale.

ALLEGATO 8
(art. 5, comma 1)
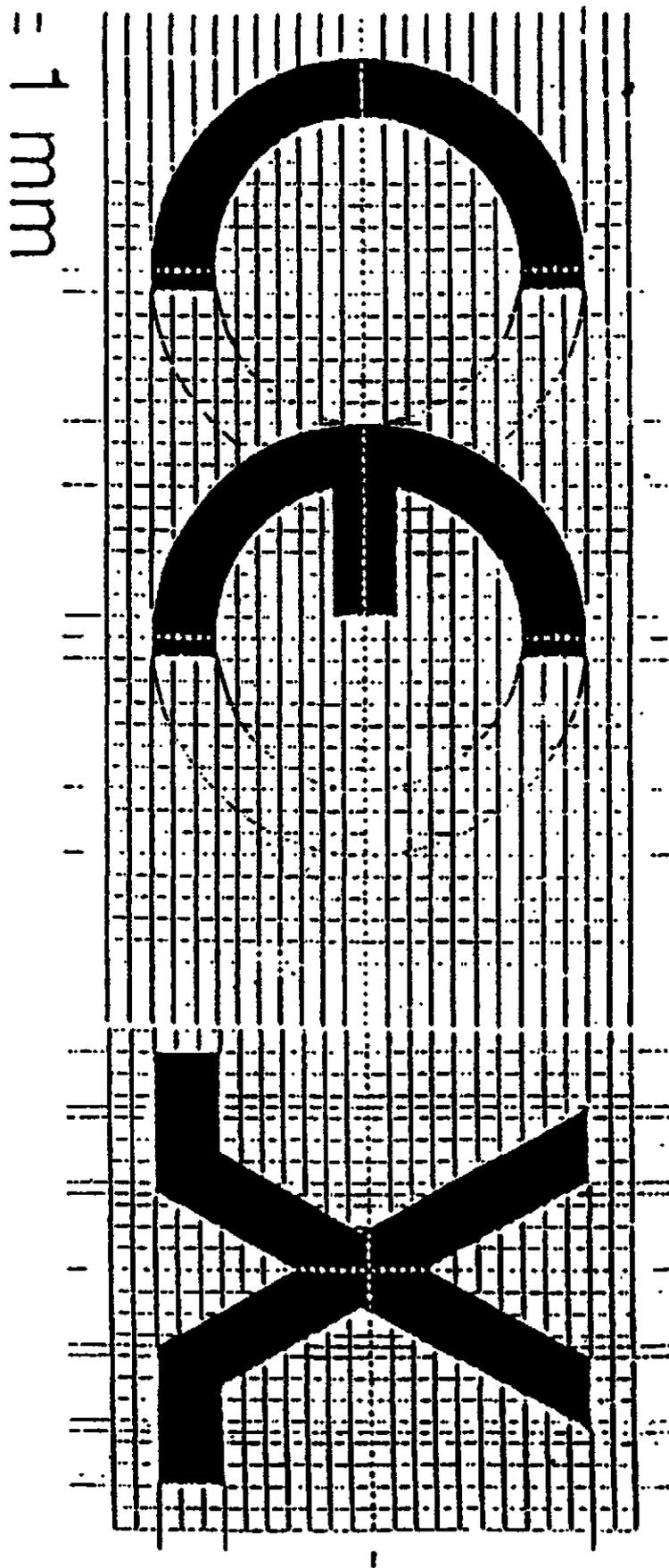
TAVOLA SINOTTICA DI CORRISPONDENZA

DIRETTIVA 91/263	DECRETO
Articolo 1/1	Articolo 2/1
» 1/2	» 1/1
» 1/3	» 2/4
Articolo 2/1	Articolo 2/4
» 2/2	» 4/4
Articolo 3/1	Articolo 5/1
» 3/2	» 4/1
» 3/3	» 12/2 e 12/3
Articolo 4	Articolo 1/1
Articolo 5	Articolo 5/1
Articolo 6/1	Articolo 3/1
» 6/2	Non applicabile
Articolo 7	Articolo 12/1
Articolo 8/1	Articolo 13/1
» 8/2 NO	
» 8/3 NO	
» 8/4 NO	
Articolo 9/1	Articolo 7
» 9/2	» 7
» 9/3	» 8
» 9/4 NO	
Articolo 10/1 NO	
» 10/2 NO	
» 10/3 NO	
» 10/4 NO	
» 10/5 NO	
» 10/6	Articolo 7
Articolo 11/1	Allegato 6/2
» 11/2	
» 11/3	Articolo 4/4
» 11/4	
Articolo 12	Articolo 12

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

92G0567

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652535) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Capriglione, 42-44
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  di Lecce Spazio Vivo
  Via M. Di Pietro, 28
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189